

## IMU

A decorrere dal 2012 viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (IMP), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (IMU).

**Presupposto:** il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, così come definite dall' Art. 2 del D.Lgs. N°504/92, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

**Base imponibile:** La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini ICI ( D.Lgs. N°504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito.

**Valore dei fabbricati:** Il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. **160** per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle catastali C/3, C/4, e C/5;
- c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. **80** per gli uffici : fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
- e. **60** per gli immobili produttivi: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5
- f: **55** per i negozi per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

**Valore dei terreni:** il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a **110**.

### **Aliquote:**

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%.  
L'aliquota per abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2%.

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai comuni fino a 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi IRES o se è dato in locazione.

**Detrazioni:** Dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti Euro 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00.

**Modalità di versamento:** Il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato).